

DISCIPLINA TASSE E CONTRIBUTI

A.A. 2020/2021



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Calendario delle scadenze

1 AGOSTO 2020

Inizio iscrizioni A.A. 2020-2021 (lauree triennali, lauree magistrali e magistrali a ciclo unico).

10 AGOSTO 2020

Termine ultimo per sostenere o concludere esami utili ai fini del calcolo dei crediti per la determinazione della fascia di merito per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo: leggi i dettagli a pagg. 4-5.

Si ricorda che la stessa scadenza è legata alle borse di studio Laziodisco e dettata dalla Legge di Stabilità del 2016 (No Tax Area per redditi ISEE fino a 30.000 euro).

31 OTTOBRE 2020

Termine iscrizioni per l'A.A. 2020/2021 > pagamento della I rata delle tasse per le Lauree triennali (tutti gli anni) e per il pagamento della I rata delle tasse per il anno e successivi per le Lauree Magistrali e Magistrali a ciclo unico.

31 DICEMBRE 2020

Per chi si laurea tra il 1 novembre 2020 e il 28 dicembre 2020 > Termine iscrizioni A.A.2020/2021 per il I anno delle Lauree Magistrali e termine di pagamento della I rata

Per TUTTI i laureati triennali > Termine per PRE-ISCRIVERSI al I anno di Lauree Magistrali.

28 FEBBRAIO 2021

Per chi si laurea da gennaio a febbraio 2021 > Termine iscrizioni A.A.2020/2021 per il I anno delle Lauree Magistrali e relativo termine di pagamento per la I rata.

31 MARZO 2021

Termine per il pagamento della II rata delle tasse per le Lauree triennali, Lauree Magistrali e Magistrali a ciclo unico.

31 MAGGIO 2021

Termine pagamento III rata delle tasse per le Lauree triennali, Lauree Magistrali e Magistrali a ciclo unico.

1. COSA PAGO?

Le tasse e i contributi

Le tasse a carico degli studenti sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Le tasse e i contributi a carico degli studenti iscritti a vari corsi di studio di lauree triennali, magistrali o a ciclo unico sono costituiti da:

- contributo onnicomprensivo annuale variabile in funzione di:
 - a) situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE determinato per le prestazioni previste dal diritto allo studio universitario;
 - b) corso di studio di afferenza;
 - c) numero di anni di iscrizione;
 - d) numero di crediti formativi universitari (CFU) conseguiti entro la data del 10/8/2020;
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario (€ 140,00);
- imposta di bollo assolta in modo virtuale (€ 16,00).

2. COME PAGO?

Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso in 3 rate.

➤ La 1° rata va versata al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione ed è composta da:

- a) tassa universitaria;
- b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- c) imposta di bollo assolta in maniera virtuale.

Nota bene per gli studenti al 1°anno: sebbene il sistema GOMP assegni subito la matricola, finché non si paga la 1° rata non è possibile, ad esempio, certificare l'iscrizione all'Ateneo, nonché fare atti di carriera, etc.

➤ La scadenza della 2° e della 3° rata sono fissate in base all'anno di iscrizione e al corso (vedi pag.1).

Le modalità di pagamento sono definite sulla base della normativa in materia di pagamenti per la Pubblica Amministrazione, attraverso la stampa degli Avvisi di Pagamento (sistema PagoPa) disponibili sul Portale dello Studente (Gomp).

3. A COSA SERVE L'ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO?

CHI È TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISEE?

COME DEVO RENDERE DISPONIBILI I MIEI DATI ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ALL'UNIVERSITÀ E IN CHE TEMPI?

- **Gli studenti che intendono usufruire della riduzione dei contributi universitari in proporzione al loro reddito (o a quello del nucleo familiare cui appartengono) per l'a.a. 2020/2021 devono attenersi alle seguenti indicazioni:**
 - a. **Entro il 30 settembre 2020 devono recarsi presso qualsiasi CAF** o altro soggetto autorizzato su tutto il territorio nazionale al rilascio dell'ISEE e sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che avrà validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre 2020.
 - b. **hanno l'obbligo di farsi rilasciare un'attestazione ISEE specificamente per *Prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferita al nucleo familiare dello studente, priva di "Omissioni e/o difformità"*; nel caso in cui risultassero difformità, gli studenti dovranno attivarsi immediatamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 per integrare e/o correggere i dati mancanti segnalati nella stessa attestazione.**
 - c. **i dati ISEE suddetti devono essere resi prelevabili e disponibili attraverso la banca dati dell'INPS con "l'autorizzazione all'Ateneo ad attingere alla banca dati INPS", funzione che lo studente utilizzerà al momento dell'iscrizione accedendo al Portale Gomp.**
 - d. **Se l'attestazione ISEE presentasse qualche difformità o omissione, i dati non saranno prelevati telematicamente dalla banca dati dell'INPS, malgrado l'autorizzazione preventiva dello studente, pertanto non saranno considerati nel corretto calcolo delle tasse: è consigliabile quindi assicurarsi, dal Portale Studente, che il sistema Gomp abbia effettivamente prelevato l'ISEE 2020.**
 - e. **Gli studenti i cui dati ISEE per il diritto allo studio universitario non risultino prelevabili dal sistema GOMP nei tempi e con le modalità sopra indicate, pagheranno il contributo massimo stabilito per i redditi ISEE che superano i 90.000 euro.**
 - f. **È preferibile e fortemente consigliato che anche i laureandi chiedano e ottengano l'attestazione ISEE entro il 30 settembre 2020 per evitare di pagare l'importo massimo delle tasse ove non riescano a laurearsi nei tempi (in dettaglio vedi paragrafo 7 - Iscrizione laureandi)**
 - g. **Chi non richiede ed ottiene l'ISEE nei tempi previsti (al massimo entro il 31 dicembre 2020) pagherà l'importo massimo delle tasse.**

Nota bene: al fine della quantificazione delle tasse e dei contributi, in caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi, è ammesso il ricorso al modello "ISEE corrente" (situazione economica relativa all'anno solare corrente), anziché all'ISEE ordinario.

Inoltre da quest'anno è possibile accedere telematicamente alla Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) in modalità precompilata (cosiddetto ISEE precompilato).

- **IMPORTANTE:** I cittadini stranieri con redditi e patrimoni in Paesi diversi dall'Italia sono tenuti a indicare la loro condizione economica secondo le modalità dell'ISEU.

A causa dell'emergenza COVID-2019, non devono presentare la **documentazione dei redditi esteri** per l'a.a. 2020/21 gli studenti che l'hanno già presentata completa e conforme a quanto previsto per la richiesta dell'esonero no tax area/contribuzione ridotta e/o dei benefici per l'a.a. 2019/20.

- Gli studenti stranieri che non hanno presentato nell'a.a.2019/2020 l'ISEU o per i quali non è possibile calcolare l'ISEU, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013, verseranno una tassazione fissa pari a:
 - **519,14** euro per studenti con cittadinanza in Paesi in via di sviluppo (di cui al Decreto Ministeriale 16 settembre 2015, n. 689);
 - **1.000,00** euro per gli altri studenti.

LO SAPEVI CHE....

Lo studente è considerato indipendente dal nucleo familiare di origine quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della stessa famiglia;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. L'attività lavorativa non deve essere prestata alle dipendenze di un familiare.

Qualora non si verificano entrambi i requisiti sopra richiamati, lo studente deve integrare il suo nucleo familiare con quello convenzionale di origine.

Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati. Si terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Lo *status* di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Ordinario, Sezione Civile, per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

4. QUANTO PAGO DI CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE?

Per l'a.a. 2020-2021 l'Università degli Studi della Tuscia ha deciso di determinare le tasse e i contributi in base all'appartenenza alla **fascia finale** (reddito/merito - Tabella n. 9), con applicazione della condizione di maggior favore per lo studente rispetto a quanto previsto dall'art 1, commi da 255 q 258, L. 11 dicembre n. 232 e dall'art. 236, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (innalzando la "no tax area" da € 20.000,00 a € 22.000,00). Pertanto, per l'a.a. 2020/2021 si fissano i seguenti criteri di calcolo in funzione della situazione economica del nucleo familiare, attestata dall'ISEE 2020.

Tabella 1

Valore ISEE calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contributo onnicomprensivo annuale	
ISEE minore o uguale a 22.000 euro	Non è dovuto alcun contributo ma si dovrà versare comunque la tassa regionale (€ 140) e l'imposta di bollo virtuale (€ 16)	
ISEE compreso tra 22.000,01 e 30.000,00 euro	Valore massimo tra $(\text{ISEE} - 13.000) \cdot 0,07$, ridotto come da tabella seguente + tassa regionale + imposta di bollo virtuale.	
	ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della L. 232/2016
	22.000 < X ≤ 24.000	50%
	24.000 < X ≤ 26.000	30%
	26.000 < X ≤ 28.000	20%
	28.000 < X ≤ 30.000	10%

➤ **I criteri della Tabella 1 valgono per le seguenti casistiche di studenti:**

- 1) gli studenti immatricolati all'a.a. 2020-2021;
- 2) gli studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, che abbiano conseguito:
 - a) almeno 10 crediti formativi universitari entro il 10 agosto 2020, in caso di iscrizione al 2° anno;
 - b) almeno 25 crediti formativi universitari conseguiti nei 12 mesi antecedenti la data del 10 agosto 2020, in caso di iscrizione agli anni successivi al 2° anno.

➤ **Gli studenti che rientrano, invece, nelle seguenti casistiche:**

- 1) ISEE superiore alle fasce previste dalla precedente Tabella1;
 - 2) che non abbiano conseguito i CFU minimi richiesti;
 - 3) che sono iscritti fuori corso oltre il I anno;
- devono attenersi alle seguenti tabelle (da Tab.2 a Tab.8) per determinare la fascia di reddito, quella di merito e infine la fascia FINALE di appartenenza (Tabella 9).

➤ **Determinazione delle fasce di REDDITO**

Tabella 2

Fasce di reddito (ISEE)		
8	fino	a 10.600,00
7	da 10.600,01	a 16.000,00
6	da 16.000,01	a 23.900,00
5	da 23.900,01	a 35.000,00
4	da 35.000,01	a 50.000,00
3	da 50.000,01	a 70.000,00
2	da 70.000,01	a 90.000,00
1	oltre	90.000,00

Stante l'obbligo generalizzato per gli studenti di richiedere l'ISEE per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, colui che non presenterà tale richiesta e non avrà l'ISEE entro il termine massimo di scadenza stabilito per le iscrizioni, sarà automaticamente collocato nella fascia di reddito contributiva massima (fascia 1).

➤ **Determinazione delle fasce di MERITO**

Studenti che si iscrivono al primo anno

- A) La distribuzione del merito per gli studenti che si iscrivono alle lauree triennali o magistrali a ciclo unico è ripartita in 5 fasce calcolate considerando il voto di diploma.

Tabella 3

Voto Diploma	Fascia
98-100 e lode	5
93-97	4
81-92	3
73-80	2
60-72	1

- **Gli studenti che hanno riportato un voto pari a 100 e lode** potranno beneficiare di borse di studio *ad hoc* in virtù di bandi di prossima pubblicazione e secondo i limiti ivi stabiliti.

- B) La distribuzione del merito per gli studenti che si iscrivono al 1° anno del corso di laurea magistrale è ripartita in 5 fasce calcolate considerando il voto di laurea triennale:

Tabella 4

Voto Laurea	Fascia
108-110 e 110 e lode	5
102-107	4
89-101	3
80-88	2
66-79	1

- **Gli studenti che hanno riportato un voto pari a 110 e lode** potranno beneficiare di borse di studio *ad hoc* in virtù di bandi di prossima pubblicazione e secondo i limiti ivi stabiliti.

Studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo

La fascia di merito di appartenenza per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al 1° è determinata in base al numero dei crediti formativi relativi al superamento di esami interi, conseguiti entro il 10 Agosto 2020 e alla media riportata negli esami stessi espressa in trentesimi.

Si calcola la media di tutti gli esami sostenuti e si determina un coefficiente moltiplicativo nella maniera seguente:

Tabella 5

Media esami sostenuti	Coefficiente
Tra 18,00/30 e 22,99/30	0,50
Tra 23,00/30 e 26,99/30	0,75
Tra 27,00/30 e 30,00/30	1,00

Le idoneità sono conteggiate come esami superati, ma non concorrono alla determinazione della media, così come le lodi non concorrono al calcolo della media. Moltiplicando il totale dei crediti conseguiti per il coefficiente ricavato dalla media si ottiene il valore che, arrotondato ($\pm 0,5$), restituisce il valore S da utilizzare per stabilire l'appartenenza a una fascia di merito.

- Gli studenti iscritti dal II anno fuori corso incluso, non lavoratori, sono assegnati alla fascia di merito 1.

Tabella 6: Lauree Triennali

Fascia	II anno	III anno
5	$S \geq 40$	$S \geq 100$
4	$30 \leq S < 40$	$90 \leq S < 100$
3	$20 \leq S < 30$	$80 \leq S < 90$
2	$10 \leq S < 20$	$70 \leq S < 80$
1	$S < 10$	$S < 70$

Tabella 7: Lauree II livello (biennale)

Fascia	II anno
5	$S \geq 40$
4	$30 \leq S < 40$
3	$20 \leq S < 30$
2	$10 \leq S < 20$
1	$S < 10$

Tabella 8: Lauree magistrali a ciclo unico (quinquennale)

Fascia	II anno	III anno	IV anno	V anno
5	$S \geq 40$	$S \geq 100$	$S \geq 160$	$S \geq 220$
4	$30 \leq S < 40$	$90 \leq S < 100$	$150 \leq S < 160$	$210 \leq S < 220$
3	$20 \leq S < 30$	$80 \leq S < 90$	$140 \leq S < 150$	$200 \leq S < 210$
2	$10 \leq S < 20$	$70 \leq S < 80$	$130 \leq S < 140$	$190 \leq S < 200$
1	$S < 10$	$S < 70$	$S < 130$	$S < 190$

Determinazione delle fasce finali di appartenenza

Dalla combinazione delle fasce di merito e di reddito si ricava la **fascia finale** di appartenenza e, conseguentemente, l'importo totale da corrispondere per tasse e contributi universitari, mediante la griglia e la tabella di seguito riportate.

TABELLA 9: FASCIA FINALE DI APPARTENENZA
MERITO

	5	4	3	2	1
8	9	9	8	7	6
7	9	8	7	6	5
6	8	7	6	5	4
REDDITO 5	7	6	5	4	3
4	6	5	3	2	2
3	5	4	2	2	1
2	4	3	2	1	1
1	3	2	1	1	1

La FASCIA FINALE 9 individua coloro che hanno diritto alla restituzione della 1° rata se versata (escluse tasse regionali e bollo virtuale).

➤ **ULTERIORI ESONERI DALLE TASSE per l'a.a. 2020/2021 per CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 25 OTTOBRE 2020.**

Per quanti si iscriveranno entro il 25 ottobre 2020 saranno applicabili anche i seguenti "esoneri":

1) Esonero "Famiglia": l'esonero parziale è a favore dello studente che non rientra nelle casistiche per cui è applicabile la Tabella 1 suddetta, che abbia un ISEE 2020 pari o inferiore a € 30.000 e che abbia almeno un fratello o una sorella iscritti all'Università della Tuscia. L'agevolazione per lo studente che si immatricola ad un corso di laurea Triennale o a Ciclo Unico consiste in una riduzione delle tasse:

- nella misura del 10% per chi ha un fratello/ una sorella iscritto/a in UNITUS;
- nella misura del 15% per chi ha più di un fratello/una sorella iscritti in UNITUS.

In entrambi i casi dovrà essere corrisposto comunque un importo minimo pari a € 100, oltre € 156 di tassa regionale e bollo. È necessaria l'autocertificazione con apposito modello disponibile al link <http://www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/modulistica> e caricabile sul Portale dello Studente al momento dell'iscrizione.

2) Esonero "Fedeltà": l'esonero parziale è a favore dello studente che, dopo aver conseguito la laurea triennale in UNITUS, decide di proseguire gli studi iscrivendosi a una laurea Magistrale o a ciclo unico in UNITUS, previo riconoscimento di esami. L'esonero consiste in un'ulteriore riduzione del 10% dell'importo calcolato; la riduzione dell'importo delle tasse è prevista solo per chi ha un ISEE 2020 non superiore a € 30.000 .

5. COME SI COMPONE E IN QUANTE RATE PAGO LE MIE TASSE ANNUALI?

Fascia finale	Tasse e contributi 2020/2021	Tasse	Contributi	Tassa regionale	Bollo virtuale	Tasse e contributi TOTALI	I rata_	II rata_ 31/3	III rata_ 31/5
1	1.788,42	766,47	1.021,95	140	16	1.944,42	533,79	564,25	846,38
2	1.481,73	635,02	846,71	140	16	1.637,73	533,79	441,58	662,37
3	1.355,46	580,91	774,55	140	16	1.511,46	533,79	391,07	586,61
4	1.202,77	515,48	687,30	140	16	1.358,77	533,79	329,99	494,99
5	1.015,21	435,09	580,12	140	16	1.171,21	533,79	254,97	382,45
6	866,61	371,41	495,20	140	16	1.022,61	533,79	195,53	293,29
7	672,31	288,13	384,18	140	16	828,31	533,79	117,81	176,71
8	377,79	161,91	215,88	140	16	533,79	533,79	-	-
9	-	-	-	140	16	156,00	156,00	-	-

Per gli studenti fuori corso oltre il 1° anno verrà applicato un aumento del 10% sul "totale tasse e contributi", ad eccezione di quelli appartenenti alla fascia finale 1.

6. IL CONTRIBUTO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO PROFESSIONALIZZANTE IN “CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI”

Gli studenti che si immatricolano al corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Conservazione e restauro dei beni culturali” dovranno versare - in aggiunta all’importo delle tasse e contributi in vigore nell’anno accademico di riferimento - un contributo per le spese delle attività di laboratorio - soltanto per la durata legale del corso (5 anni) e in relazione al loro ISEE, come di seguito riportato:

- Per chi ha un ISEE inferiore a € 30.000,00:

I rata, II rata e III rata	Importo prima, seconda e terza rata tasse universitarie (inclusiva del contributo funzionamento) come determinata dal sistema	Entro le scadenze previste dal bando di ammissione del corso
----------------------------	---	--

- Per chi ha un ISEE superiore a € 30.000,00:

Fatte salve le scadenze per il pagamento della 1°, 2° e 3° rata di iscrizione, il solo contributo per il funzionamento delle attività pratico - laboratoriale del corso è ripartito in tre rate e dovrà essere versato entro i termini di seguito indicati:

Studenti	Rate	Importo in euro	Scadenza
Immatricolati nell’a.a. 2016 - 2017	Prima	900,00	28 febbraio 2021
	Seconda	900,00	30 aprile 2021
	Terza	900,00	28 giugno 2021
Immatricolati nell’a.a. 2017-2018	Prima	1.000,00	28 febbraio 2021
	Seconda	1.000,00	30 aprile 2021
	Terza	1.000,00	28 giugno 2021
Immatricolati nell’a.a. 2018 - 2019	Prima	1.000,00	28 febbraio 2021
	Seconda	1.000,00	30 aprile 2021
	Terza	1.000,00	28 giugno 2021
Immatricolati nell’a.a. 2019 - 2020	Prima	1.000,00	28 febbraio 2021
	Seconda	1.000,00	30 aprile 2021
	Terza	1.000,00	28 giugno 2021
Immatricolati nell’a.a. 2020 - 2021	Prima	1.000,00	28 febbraio 2021
	Seconda	1.000,00	30 aprile 2021
	Terza	1.000,00	28 giugno 2021

Inoltre:

- Per chi si è immatricolato nell'a.a. 2016-2017 il contributo è di € 2.700,00 da corrispondere in tre rate (CdA 28 novembre 2016);
- Per chi si è immatricolato negli a.a. 2017-2018 e 2018-2019 in aggiunta all'importo delle tasse e contributi in vigore nell'anno accademico di riferimento, il contributo è di 3.000,00 euro;
- Per chi si è immatricolato nell'a.a. 2019-2020 in aggiunta all'importo delle tasse e contributi in vigore nell'anno accademico di riferimento, il contributo è di 3.000,00 euro;
- Per chi si immatricola nell'a.a. 2020-2021 in aggiunta all'importo delle tasse e contributi in vigore nell'anno accademico di riferimento, il contributo è di 3.000,00 euro
- Sono esonerati dal versamento del contributo gli studenti che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 68/2012, che soddisfano il requisito di cui all'art. 1, comma 255, lett. a) L. 232/2016 cit., nonché quelli beneficiari e idonei alle borse di studio Laziodisco a.a. 2020/2021;
- Se lo studente non conseguirà il titolo (laurea) entro il 30 aprile 2021, sarà tenuto a iscriversi all'anno accademico in corso entro la suddetta data senza pagare la mora

7. COME MI ISCRIVO AD UN CORSO DI STUDIO?

Modalità e termini per l'immatricolazione e iscrizione ad anni di corso successivi al primo

Le iscrizioni iniziano il 1° agosto e si concludono entro il 31 ottobre 2020, salvo proroghe. L'iscrizione avviene con procedura telematica accessibile dal *Portale dello Studente* e termina con la stampa dell'avviso di pagamento (IUV) sistema PagoPA per il versamento della 1° rata delle tasse universitarie. In questa fase lo studente, se intende avvalersi dell'attestazione ISEE, dovrà autorizzare l'importazione della stessa dal sito dell'INPS, apponendo flag (✓) nella relativa casella.

Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno: l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della 1° rata.

Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al 1°: l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della 1° rata delle tasse universitarie. Lo studente che rinnova l'iscrizione deve essere in regola con i pagamenti delle tasse degli anni accademici precedenti.

Iscrizione dei laureandi

I laureandi dei corsi di laurea triennale e magistrale non sono tenuti al pagamento delle tasse se conseguono il titolo entro l'ultima sessione di laurea straordinaria (28 febbraio 2021) relativa all'a.a. 2019/2020. A tale scopo presentano la domanda di laurea con procedura telematica accessibile dal Portale dello Studente 40 giorni prima della seduta di laurea programmata.

Lo studente può presentare domanda di laurea solo nel caso in cui debba sostenere non più di 3 esami previsti nel percorso formativo. Se lo studente non conseguirà il titolo entro il 28 febbraio 2021, sarà tenuto ad iscriversi all'anno accademico in corso entro la suddetta data.

- **A questo scopo è preferibile e fortemente consigliabile richiedere sempre l'attestazione ISEE *per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario* entro il 31 dicembre 2020 sia nel caso in cui lo studente, una volta laureato, voglia iscriversi alla laurea magistrale, sia nel caso in cui lo studente laureando, non riuscendo a conseguire il titolo entro il 28 febbraio 2021, debba iscriversi all'anno successivo. Non avendo richiesto l'ISEE entro i termini di cui al paragrafo 3, lo studente dovrà pagare l'importo massimo delle tasse.**
- Nel caso in cui lo studente non perfezioni l'iscrizione nei termini stabiliti sarà tenuto al versamento della mora.
- Lo studente che non consegue il titolo entro il 28 febbraio 2021 potrà sostenere l'esame di laurea successivamente soltanto se risulta in regola con il pagamento delle tasse relative all'a.a. 2020/2021.
- Se la data dell'esame di laurea è successiva al 28 febbraio 2021 e antecedente al 31 maggio 2021, lo studente è comunque tenuto ad effettuare il pagamento delle 3 rate di tasse e contributi previsti, prima della discussione della tesi. La terza rata sarà decurtata del 60% se lo studente conseguirà il titolo entro il 31 maggio 2021 ed avrà un ISEE 2020 pari o inferiore a € 30.000, del 50% se avrà un ISEE superiore a € 30.000 e pari o inferiore a € 40.000, del 40% se avrà un ISEE 2020 superiore a € 40.000 e pari o inferiore a € 50.000; del 30% se avrà un ISEE superiore a € 50.000 e pari o inferiore a € 70.000, del 20% se avrà un ISEE superiore a € 70.000.

Iscrizione studenti a tempo parziale

Lo studente può immatricolarsi a un corso di studio optando per un impegno a tempo parziale.

L'Ateneo regola con uno specifico regolamento le modalità di iscrizione e la frequenza dei corsi a tempo parziale. Il Regolamento è consultabile nel sito web di Ateneo alla pagina "Segreteria studenti".

Lo studente è tenuto a versare l'80% della contribuzione studentesca, mentre rimane invariata la tassa regionale e l'imposta di bollo.

Iscrizione ai singoli insegnamenti

L'iscrizione al corso singolo ha un costo di € 25,00 per ogni CFU di cui il corso è costituito ed ha validità esclusiva per l'anno accademico di riferimento, quindi il relativo esame di profitto deve essere sostenuto entro le sessioni d'esame del medesimo anno accademico (termine ultimo 28/02/2022).

Gli iscritti a insegnamenti 'singoli', possano sostenere i relativi esami, in tutte le sessioni previste per l'anno di riferimento, senza dover attendere la fine del semestre in cui il corso è stato erogato.

Le iscrizioni iniziano il 1° agosto 2020 e si concludono inderogabilmente il 31 luglio 2021.

Il pagamento deve essere effettuato, in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione. L'ammontare del contributo è commisurato al numero di esami cui lo studente intende iscriversi e non dà diritto a rimborso nel caso gli esami non vengano sostenuti e/o superati.

Si individuano le seguenti fattispecie:

- 1) Gli studenti che abbiano necessità di iscriversi a corsi singoli legati ai settori scientifico-disciplinari in cui devono recuperare CFU e sostenere i relativi esami, prima della prova di verifica della preparazione iniziale per l'accesso ai corsi di laurea magistrale dell'Università della Tuscia, sono esonerati dal versamento del contributo di iscrizione. Naturalmente, in questo caso NON è possibile rilasciare il certificato per l'esame sostenuto. Qualora lo studente ne avesse necessità, dovrà pagare il corso singolo come suddetto.
- 2) Gli studenti di UNITUS e quelli di corsi inter-ateneo che contestualmente intendano integrare il proprio percorso di studi con i 24CFU utili all'accesso alle procedure di abilitazione all'insegnamento (DM 616/2017), possono beneficiare di un semestre aggiuntivo rispetto alla durata legale del corso e sono esonerati dal versamento del contributo di iscrizione.
- 3) Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea e/o laurea magistrale/specialistica dell'Ateneo che presentino istanza per acquisire totalmente, o anche solo parzialmente, i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curricolari. Tale estensione rispetto alla durata legale del corso di studi può avvenire una sola volta nella carriera dello studente.
Le modalità di presentazione della richiesta di semestre aggiuntivo saranno specificate dall'ufficio di competenza, nella pagina del sito web relativa al percorso per il conseguimento dei 24CFU a.a.2020/2021 solo in caso di attivazione.

- 4) Gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca UNITUS, gli studenti di UNITUS e quelli di corsi inter-ateneo che intendano iscriversi a corsi singoli finalizzati all'integrazione del proprio percorso di studi secondo quanto prescritto dal DM n. 259 del 9 maggio 2017 o a qualunque altro titolo, sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione di 25 € per ogni CFU.
- 5) Le richieste di iscrizione da parte di studenti stranieri vengono accolte previa eventuale verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni, laddove richiesto. Per l'iscrizione è richiesta altresì la presentazione di documenti, tradotti e legalizzati, comprovanti l'iscrizione all'università di provenienza.
- 6) I dottorandi UNITUS non pagano i corsi singoli.
- 7) I cittadini non comunitari residenti all'estero devono presentare la domanda di iscrizione alle rappresentanze diplomatiche italiane entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero competente.

8. SE NON PAGO LE TASSE ...

Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative a tutti gli anni di iscrizioni NON possono proseguire la carriera, NON sono pertanto ammessi agli esami di profitto e all'esame di laurea. Inoltre, NON possono:

- ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea;
- rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo;
- ottenere certificati;
- presentare domanda per le borse di collaborazione o altre borse;
- presentare domanda di esonero di tasse e domanda di borsa di studio Laziodisco;
- presentare alcun tipo di istanza legata alla posizione di studente;
- esercitare la rappresentanza negli organi collegiali.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa vengono annullati.

9. COSA DEVO FARE SE VOGLIO CAMBIARE CORSO DI STUDIO?

Passaggio di corsi di studio interni all'Ateneo

Dal 1 agosto al 20 dicembre lo studente regolarmente iscritto presso l'Università degli Studi della Tuscia, dopo aver rinnovato l'iscrizione *on line* all'anno successivo, può presentare domanda di passaggio di corso di studio di corrispondente livello, attivato presso l'Ateneo, collegandosi al Portale dello Studente (Gomp) e accedendo alla funzione "Passaggio di corso di studio". Il passaggio di curriculum è assimilato al passaggio di corso.

Gli studenti che si trasferiscono ad un corso di laurea ad accesso programmato devono sostenere le relative prove di ammissione e collocarsi utilmente in graduatoria nell'ambito dei posti messi a concorso. Accertato il superamento della selezione, gli interessati sono tenuti a perfezionare l'iscrizione al nuovo corso entro i termini di scadenza stabiliti nel bando e presentare contestuale domanda di passaggio collegandosi al Portale dello Studente (Gomp) ed accedendo alla funzione "Passaggio di corso di studio".

Trasferimento da altro Ateneo

Lo studente iscritto ad altra Università che ha intenzione di proseguire gli studi presso l'Università degli Studi della Tuscia, deve presentare domanda di trasferimento nella segreteria studenti della propria Università secondo modalità e tempistiche da essa previste, indicando corso di laurea e dipartimento di suo interesse. L'Università di provenienza invierà la documentazione ad UNITUS.

Gli studenti provenienti da un'altra università devono effettuare l'immatricolazione presso questo Ateneo con procedura telematica, entro il 31 ottobre 2020 e comunque non oltre il 5 novembre 2020, salvo deroghe che possono essere disposte con decreto del Rettore e fatte salve le modalità previste dai bandi per i corsi a numero programmato.

L'iscrizione avviene con procedura telematica accessibile dal Portale dello Studente e termina con la stampa dell'Avviso di Pagamento (sistema PagoPA) per il versamento della prima rata delle tasse universitarie. In questa fase lo studente potrà "autorizzare l'importazione dell'attestazione ISEE" dal Portale dello Studente.

Lo studente trasferito da altro Ateneo potrà beneficiare dell'esonero della I rata qualora l'abbia stata pagata nell'Ateneo di provenienza. Analogamente, potrà anche ottenere l'esonero dal versamento della tassa regionale qualora l'Ateneo di provenienza si trovi nella regione Lazio.

Trasferimento ad altro Ateneo

Dal 1° agosto al 20 dicembre lo studente regolarmente iscritto presso l'Università degli Studi della Tuscia può presentare domanda di trasferimento, collegandosi al Portale dello Studente (Gomp) e accedendo alla funzione "Istanza per trasferimento ad altro Ateneo". L'imposta di bollo di € 16,00 potrà essere assolta in modo virtuale così come il bollettino per la tassa di trasferimento deve essere scaricato dal Portale dello Studente.

L'eventuale libretto universitario può essere consegnato allo sportello spedito al seguente indirizzo: **Università della Tuscia, c.a. Segreteria Studenti Unica, Via S. Maria in Gradi n. 4 (01100) Viterbo.**

La Segreteria, dopo aver ricevuto l'istanza *on line* e dopo aver verificato la situazione amministrativa dello studente, invierà tutta la documentazione relativa alla carriera del predetto all'Università di destinazione indicata. Dopo l'invio telematico all'Università indicata non saranno ammessi ripensamenti da parte dello studente e non si darà comunque luogo al rimborso della tassa di trasferimento.

Lo studente trasferito non potrà far ritorno presso l'Ateneo nello stesso anno accademico.

Il trasferimento ad altro Ateneo sarà così disciplinato:

- trasferimento entro il 31 gennaio: si paga la 1° rata + eventuale mora per ritardato pagamento +200 € contributo;
- trasferimento a partire dal 1 febbraio e fino al 31 marzo: si paga la 1^ e la 2^ rata + eventuale mora per ritardato pagamento +200 € contributo;
- trasferimento dal 1 aprile fino al 31 maggio: pagamento del contributo annuale completo + eventuale mora per ritardato pagamento +200 € contributo.

Il trasferimento è valido SOLO a fronte di Nulla-osta dell'Ateneo di provenienza (UNITUS).

10. DEVO SAPERE INFINE CHE:

Iscrizione corsi singoli	25 euro per ogni CFU del corso +16,00 euro per bollo
Ritardo pagamento rate tasse entro gg. 30 dalla scadenza	50,00 euro
Ritardo pagamento rate tasse oltre gg. 30 dalla scadenza	100,00 euro
Trasferimento presso altri atenei	200,00 euro
Riconoscimento titoli di studio esteri	260,00 euro
Contributo per il rilascio del diploma del titolo di studio	50,00 euro
Duplicato titolo di studio	50,00 euro

Convenzioni

L'Ateneo stipula con alcuni Enti pubblici delle convenzioni. Per l'elenco delle convenzioni attive e le relative condizioni si veda il link:

<http://www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/segreteria-studenti1>

Rinuncia agli studi

La volontà di rinuncia agli studi si manifesta collegandosi al Portale dello Studente (Gomp) ed accedendo alla funzione "Rinuncia agli studi".

La rinuncia non dà diritto al rimborso delle tasse versate ed estingue la carriera universitaria, con conseguente perdita degli esami universitari.

La domanda si intende completa spedendo l'eventuale libretto universitario. L'imposta di bollo di € 16,00 potrà essere assolta in modo virtuale, scaricando il bollettino dal Portale dello Studente.

Per rinunciare agli studi lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse e contributi universitari dovuti fino all'ultimo anno di iscrizione.

Inoltre, gli studenti che rinunciano agli studi in corso d'anno:

- 1) se la rinuncia avviene entro il 31 gennaio 2021, sono tenuti a versare solo la 1^a rata;
- 2) se la rinuncia avviene dal 1 febbraio 2021 al 31 marzo 2021, sono tenuti a versare la 1^a e la 2^a rata;
- 3) Se la rinuncia avviene dal 1 aprile 2021 al 31 maggio 2021 gli studenti sono tenuti al versamento dell'ammontare complessivo delle tasse per l'a.a.2020/21.

La rinuncia non pregiudica la possibilità di immatricolarsi nuovamente allo stesso corso, a condizione che sia ancora attivo, o a un diverso corso di laurea dell'Ateneo, facendosi riconoscere eventuali crediti acquisiti nella precedente carriera dal Consiglio di corso di studio che ne verificherà la non obsolescenza. Il riconoscimento di CFU è soggetto a pagamento secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

La rinuncia agli studi comporta il pagamento delle tasse arretrate qualora lo studente si iscriva ad un nuovo corso di laurea nell'anno accademico successivo, chiedendo il riconoscimento dei CFU conseguiti nella carriera, oggetto di rinuncia.

Nel caso in cui lo studente si iscriva ad un corso di laurea dopo aver rinunciato ad una precedente carriera da più di un anno accademico, potrà chiedere il riconoscimento dei CFU conseguiti nella carriera, oggetto di rinuncia e sarà tenuto al pagamento di un diritto fisso annuo così stabilito € 200,00 annui fino ad un massimo complessivo di € 1.000,00.

In caso di rinuncia a un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

Interruzione degli studi (Ricongiunzione)

Per riprendere gli studi occorre effettuare i pagamenti di un diritto fisso e della tassa di iscrizione all'anno accademico corrente.

Diritto fisso:

Se la ripresa degli studi avviene dopo un anno di interruzione, il diritto fisso dovuto per l'anno di mancata iscrizione è pari a € 320,00; se la ripresa degli studi avviene dopo 2 o più anni di interruzione il diritto fisso dovuto è pari a € 200,00 per anno di mancata iscrizione.

Tasse di iscrizione:

Contributo omnicomprensivo annuale (1^a, 2^a e 3^a rata) calcolata secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4.

A fronte del pagamento della prima rata, lo studente che si laurea entro il 28 febbraio 2021, non avrà diritto ad alcun rimborso.

Lo studente con invalidità superiore al 66% non è tenuto ad alcun versamento per gli anni di interruzione deve, quindi effettuare il pagamento della tassa di iscrizione all'anno accademico corrente (€ 16,00).

Lo studente con invalidità compresa tra il 40% e il 66% è tenuto al versamento della metà del diritto fisso dovuto per l'anno di mancata iscrizione.

- **IMPORTANTE:** Possono interrompere la propria carriera per un solo anno, usufruendo del beneficio dell'interruzione minima pagando € 200:
 - a. gli studenti per l'anno di svolgimento del servizio civile,
 - b. le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio,
 - c. gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

Gli studenti che abbiano interrotto gli studi da più anni e siano in possesso di un reddito ISEE fino a 30.000 euro potranno riprendere gli studi e ricongiungere la propria carriera beneficiando dell'abbattimento del 40% del diritto fisso annuo, pagando a tale titolo la somma di € 120 anziché quella di € 200.

Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente regolamento per gli anni successivi al primo.

Per il primo anno di iscrizione dopo l'interruzione gli studenti sono collocati in prima fascia di merito.

Congelamento carriera

1. Lo studente può chiedere il congelamento, cioè l'interruzione temporanea della carriera, usufruendo dell'esonero dal pagamento delle relative tasse universitarie, nei seguenti casi:

- proseguimento degli studi all'estero;
- iscrizione presso gli Istituti di Formazione Militare fino al completamento dei relativi corsi;
- frequenza di Corsi di Dottorato di ricerca (o altri corsi di specializzazione universitaria);
- iscrizione ad altri corsi, nei casi in cui sia prevista l'incompatibilità.

2. Affinché sia produttiva dei suddetti effetti, quando presenta la domanda di congelamento lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse. Una volta congelata, non sono ammessi e non possono essere compiuti atti di carriera fino a quando non intervenga una nuova iscrizione.

Rimborso per gli studenti meritevoli che si laureano nei tempi prescritti

Gli studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti hanno diritto al rimborso, a richiesta, di una quota delle tasse e dei contributi versati nell'ultimo anno di iscrizione (vedi paragrafo 7-Iscrizione dei laureandi). La predetta disposizione non si applica agli studenti iscritti a corsi in convenzione che prevedono la determinazione forfettaria dell'importo delle tasse e contributi. Per questo tipo di rimborso, il richiedente deve compilare un'apposita domanda che, previa sottoscrizione, anche con firma digitale, va trasmessa all'indirizzo di posta elettronica: segreteriaunica@unitus.it.

Modalità di richiesta di rimborso

Per ottenere i rimborsi previsti e indicati dal sistema GOMP nel panel "Crediti" è obbligatorio presentare una richiesta in modalità telematica mediante accesso al Portale dello Studente, sezione Istanze.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, il pagamento dei rimborsi di importo pari a € 1.000,00 o superiore può avvenire esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale, di cui lo studente necessariamente sia o intestatario o cointestatario.

NON sono rimborsabili:

- tasse e contributi universitari in caso di successiva interruzione del rapporto con l'Università;
- contributi per l'iscrizione a singoli insegnamenti in caso di mancata frequenza o sostenimento degli esami previsti;

- tasa regionale;
- imposta di bollo;
- test d'accesso;
- importi inferiori a € 9,99.

La richiesta di rimborso sarà accolta solo se presentata entro 90 giorni dall'evento che ne ha determinato il diritto di fruizione (es. per il 15% suddetto entro 90 giorni dalla data di discussione della tesi di laurea) oppure 90 giorni dalla data dell'ultimo pagamento.

Controlli e sanzioni

L'Università, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, può procedere autonomamente o attraverso gli Organi preposti a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni confrontando i dati presenti nelle attestazioni ISEE con le risultanze delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultino dichiarazioni non veritiere e ciò sia rilevante ai fini della concessione del beneficio, lo studente sarà tenuto a corrispondere la differenza della seconda rata risultante dalla verifica dell'ISEE e sarà soggetto alle sanzioni previste all'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

La sanzione amministrativa è commisurata in relazione al livello di scostamento della fascia finale di appartenenza, sulla base del reddito dichiarato, rispetto alla fascia effettiva, sulla base del reddito accertato, secondo i seguenti criteri:

- scostamento di una fascia finale:	sanzione € 500,00;
- scostamento di due fasce finali:	sanzione € 1.143,00;
- scostamento di tre fasce finali:	sanzione € 1.786,00;
- scostamento di quattro fasce finali:	sanzione € 2.429,00;
- scostamento di cinque fasce finali:	sanzione € 3.071,00;
- scostamento di sei fasce finali:	sanzione € 3.714,00;
- scostamento di sette fasce finali:	sanzione € 4.357,00;
- scostamento di otto fasce finali:	sanzione € 5.000,00;

L'importo dovuto a titolo di sanzione, conseguente ad accertamento, potrà essere rateizzato, su richiesta congruamente motivata, con decreto del Direttore Generale dell'Università, fino ad un massimo di 10 rate. Lo studente perderà, altresì, il diritto al beneficio per tutta la durata del Corso di studi.

In caso di mancato pagamento della sanzione entro i termini fissati, l'Università dispone il blocco della carriera.

Per quanto non esplicitamente determinato dalla presente Disciplina, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia.